

Rosi Carmisciano*

LA SUSSIDIARIETÀ
NELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA.
LE ORIGINI DI UN PRINCIPIO FONDAMENTALE
DI RILEVANZA ATTUALE**

SUBSIDIARITY IN THE SOCIAL TEACHING OF THE CHURCH.
THE ORIGINS OF A FUNDAMENTAL PRINCIPLE STILL RELEVANT TODAY

Abstract: The article examines the roots and evolution of the principle of subsidiarity, tracing it back to Saint Thomas and his doctrine on the Christian foundation of the city and emphasizing the need for a religiously inspired order based on human dignity and solidarity among peoples. This synthetic formulation, rediscovered during the revival of Thomism in the first half of the nineteenth century, further developed in the fervor of the debate that opened after 1870 on the relations between State and Church, also highlighted in Pope Leo XIII's encyclical *Rerum Novarum*. Over the centuries, the principle of subsidiarity has consistently shaped the emergence and development of various initiatives to meet the needs of the community, ranging from lay associativism to the creation of social works. This revealed foundation shows how the principle of subsidiarity derives from active subjects in the social sphere, transforming into an organizational principle centered around the concept of the person. In fact, it is the individual who possesses the intellectual and moral capacity to discern the common good.

Keywords: subsidiarity, solidarity, distributive justice, common good, social doctrine.

1. FONDAMENTI FILOSOFICI DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

Le antiche origini del principio di sussidiarietà risalgono comunemente a Tommaso d'Aquino, ai suoi insegnamenti sui fondamenti cristiani della città e alla necessità di un ordine sociale ispirato al cristianesimo, basato sulla dignità della

* Rosi Carmisciano – Università di Catania; e-mail: carmiscianorosi@gmail.com.

** "La Società" 2024, n. 1, p. 56-68.

persona umana e sulla solidarietà delle famiglie dei popoli. Egli enfatizza la subordinazione del fine sociale al fine umano e il perseguitamento del bene comune che, secondo la Scolastica, rappresenta lo scopo specifico della politica in cui si sviluppa la persona umana. L'Aquinate concepisce il potere politico come un elemento funzionale alla società, collegando il concetto di sussidiarietà alla visione del bene comune. Egli lo interpreta come il risultato di molteplici contributi all'interno di una comunità solidaristica, non conflittuale, che offre alle personalità umane la possibilità di svilupparsi. Pertanto, le strutture sociali superiori, specialmente le istituzioni detentrici del potere politico, sono legittime solo nella misura in cui assistono l'individuo nel raggiungere quegli scopi che non può perseguitare autonomamente. In linea con l'approccio personalista della tradizione cristiana che permeava la filosofia tomista, l'uomo era considerato un soggetto intrinsecamente libero: responsabile del proprio destino e portatore di un valore intrinseco ed inalienabile che la società umana doveva riconoscere e attuare. Ragion per cui, l'idea di società e dei rapporti tra individuo, istituzioni sociali e potere politico furono determinati dalla rivoluzione del concetto di persona. Nel sistema tomista, infatti, l'entità cristiana della persona prese il posto dell'antica entità di cittadino¹.

La questione della definizione di persona è stata oggetto di dibattito fin dai primi tempi della filosofia e continua ad esserlo, soprattutto per le implicazioni che questa definizione può avere nell'ambito delle biotecnologie coinvolte nei destini stessi della vita umana. San Tommaso affermava che

il termine persona indica quanto di più nobile c'è nell'universo, ovvero un essere sussistente di natura razionale².

Da questa dichiarazione emerge che il valore della vita umana o della persona umana è incommensurabile, "il suo valore intrinseco non dipende da altre qualità né è paragonabile a esse"³. La prima caratteristica della sussistenza della persona è l'inalienabilità: l'essere della persona non può essere sottratto alla persona stessa o assunto da un altro. Come scrive l'Angelico:

la condizione stessa delle nature intellettive di essere padrone dei propri atti richiede di essere curate in vista di sé stesse da parte della divina provvidenza: mentre la condizione degli altri esseri che non hanno il dominio dei loro atti indica che a essi la cura è rivolta non per loro, ma perché ordinati ad altri esseri. L'essere infatti che è posto in azione da altri ha la funzione di strumento: invece, ciò che si pone in opera da sé ha la funzione di agente principale [...]. Chi ha il

¹ Cfr. C. Millol Delsol, *Il principio di sussidiarietà*, Milano, Giuffrè, 2003 e A. Rinella, *Il principio di sussidiarietà: definizioni, comparazioni e modello d'analisi*, L. Coen, R. Scarciglia (a cura di), *Sussidiarietà e ordinamenti costituzionali. Esperienze a confronto*, Padova, Cedam, 1999, 3 ss.

² Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae*, vol. I, q. 29, a. 3.

³ Cfr. J.A. Lombo, F. Russo, *Antropologia filosofica. Una introduzione*, Roma, Università della Santa Croce, 2005, p. 159.

dominio dei propri atti è libero nell'agire, poiché libero è chi è causa di sé stesso: ciò che invece è mosso ad agire da qualche necessità a operare è soggetto alla schiavitù⁴.

Dalla inalienabilità della persona discende la sua irripetibilità; una persona è unica nella sua singolarità, non è mai replicabile e dunque irripetibile. La seconda caratteristica è la completezza; la persona non è tale in relazione a un tutto ma per sé. Scrive sempre Tommaso: “il concetto di parte è in contrasto con quello di persona”⁵. Oltre alle caratteristiche derivanti dalla sussistenza, ce ne sono altre di pari importanza; innanzitutto, l'intenzionalità e la relazionalità che indicano, rispettivamente, l'apertura verso il mondo e verso gli altri. Se la persona non possedesse sé stessa, non avrebbe nemmeno la possibilità di aprirsi fino a donarsi agli altri. Altresì è importante considerare anche l'autonomia; le persone agiscono per sé e non come gli altri o seguendo solo l'istinto, ma utilizzano la razionalità che le rende autonome, in quanto sostanze intellettive, nel giudizio e nella scelta in libertà⁶.

Il principio di sussidiarietà emerge come un fondamentale principio organizzativo della società, dotato di un carattere normativo, basato su una specifica visione dell'essere umano, ossia sulla sua natura spirituale e sociale, seguendo l'insegnamento di Aristotele che è stato elaborato da Tommaso d'Aquino. L'essere umano è intrinsecamente un animale politico, e questa inclinazione naturale si manifesta primariamente all'interno della famiglia, considerata la forma più innata di società. Successivamente, si estende ai villaggi (o, in termini moderni, ad altre forme di aggregazione sociale) e, infine, si completa nella società più ampia, come la Pòlis o lo Stato. La convivenza degli esseri umani, il loro essere animali politici, non rappresenta meramente un fatto storico o sociologico, né è soltanto una necessità materiale di condivisione della propria vita per affrontare le sfide; essa risponde a un bisogno fondamentale della persona, la quale non raggiunge la sua completa realizzazione se non instaura e sviluppa relazioni. Ciò implica altresì che il principio di sussidiarietà è intimamente connesso a un altro principio, che nella dottrina sociale si muove in parallelo ad esso, ossia il principio di bene comune⁷.

Sebbene Aristotele non usi esplicitamente, nelle sue opere, l'espressione “bene comune” in particolar modo nella *Politica* si trovano le radici teorico e concettuali di tale nozione. Egli sottolinea come ogni comunità sia costituita sempre in vista del bene più alto, identificabile con quella vita della polis in cui solo può realizzarsi la forma di esistenza migliore degli esseri umani⁸. Tommaso recepisce in parte la

⁴ Tommaso d'Aquino, *Summa contra Gentiles*, caput III, cap. 112.

⁵ Tommaso d'Aquino, *Commentum in librum III Sententiarum*, d. 5, q. 3, a. 2.

⁶ Cfr. P.G. Carozza, *Sussidiarietà e sovranità negli ordinamenti sovranazionali*, in G. Vittadini (a cura di), *Che cos'è la sussidiarietà*, Milano, Angelo Guerini & Associati S.r.l., 2007, pp. 54-55.

⁷ P. Savarese, *La sussidiarietà e il bene comune*, Roma, Nuova Cultura, 2014.

⁸ Cfr. *Politica*, 1252, b.28 e ss.

concezione aristotelica della polis, intesa come comunità principale cui si rapportano le altre comunità umane, in quanto essa le comprende tutte. L'Angelico non può, infatti, seguire lo Stagirita sul terreno dell'individuazione del fine più elevato della vita umana nel bene della comunità politica. Questo bene, per Tommaso, è soltanto un fine ultimo in un ordine dato, mentre l'obiettivo più elevato cui devono essere indirizzati gli sforzi degli esseri umani deve essere riconosciuto in Dio⁹. L'impegno in questa direzione si traduce nell'apporto positivo di non far mancare nulla alla causa comune e alla ricerca dei punti di possibile intesa anche là dove prevale una logica di spartizione e frammentazione e nella disponibilità a spenderarsi per il bene dell'altro al di là di ogni individualismo e particolarismo.

Il bene comune non consiste nella semplice somma dei beni particolari di ciascun soggetto del corpo sociale. Essendo di tutti e di ciascuno è e rimane comune, perché indivisibile e perché soltanto insieme è possibile raggiungerlo, accrescerlo e custodirlo anche in vista del futuro. Come l'agire morale del singolo si realizza nel compiere il bene, così l'agire sociale giunge a pienezza realizzando il bene comune¹⁰.

2. LA SUSSIDIARIETÀ NEL MAGISTERO DELLA CHIESA CATTOLICA

In Italia, il principio di sussidiarietà è stato trascurato per lungo tempo, senza essere menzionato nei dizionari o nelle encyclopedie relative alle scienze giuridiche, politiche e sociali; tuttavia con il riferimento esplicito al Trattato europeo di Maastricht¹¹ e alla Costituzione italiana, la sussidiarietà è diventata una questione di attualità. In questa cornice, un importante contributo di riflessione e chiarificazione è offerto dal Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, un documento della Santa Sede che dedica ampia e specifica attenzione alla sussidiarietà, considerata un vero e proprio cardine dell'insegnamento sociale cattolico. Il Compendio ricorda come la sussidiarietà fosse già presente nella prima grande enciclica sociale, la *Rerum Novarum*, pubblicata nel 1891 da Leone XIII. Essa si inserisce nel contesto storico di fine XIX secolo, un periodo contraddistinto dall'emergere della «questione sociale» e dalla contrapposizione tra datori di lavoro e ceto operaio e tra le rispettive ideologie di riferimento: il liberalismo economico e il socialismo.

In un'epoca segnata da tensioni sociali, la *Rerum Novarum* si proponeva di affrontare le sfide delle masse proletarie andando oltre il collettivismo e il laissez-faire e abbracciando una prospettiva personalista. Secondo questo documento, la

⁹ *Sum. Theol.*, I-II, q. 90, a. 3.

¹⁰ Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, Città del Vaticano, Libreria Vaticana, 2004, n. 164.

¹¹ Cfr. S. Beretta, (a cura di), *L'Europa dopo Maastricht. Problemi e prospettive*, Milano, Giuffrè, 1994, p. 13.

responsabilità politica, considerata un dono della Provvidenza, dovrebbe riflettere il rapporto tra Dio e le sue creature:

E perché il potere politico viene da Dio ed è una certa quale partecipazione della divina sovranità, deve amministrarsi sull'esempio di questa, che con paterna cura provvede non meno alle particolari creature che a tutto l'universo¹².

Pertanto, l'enciclica prospetta una visione in cui la relazione fra governanti e governati implichi il *subsidium*, un sostegno a favore di quest'ultimi, quando essi non possano provvedere in modo adeguato. Ciò implica che coloro che detengono il potere politico dovrebbero astenersi dall'intervenire attivamente nella vita dei governati quando questi sono in grado di gestire autonomamente la propria comunità. Alla base di questa prospettiva, vi sono due aspetti fondamentali del Cristianesimo: Carità e Libertà, considerate come due facce della stessa medaglia, in quanto la prima rappresenta la premessa naturale della seconda. La Libertà, quindi, va vista come il segno dell'amore di Dio per le sue creature.

La *Rerum Novarum* evidenzia la preminenza della persona rispetto allo Stato e alla società civile, attribuendo a essa diritti inalienabili. Tra questi, spicca il diritto alla proprietà privata, che, tuttavia, è concepito come un bene da esercitare non in senso esclusivamente personale, bensì in una prospettiva di condivisione. L'enciclica sottolinea l'importanza di considerare i beni posseduti non come meri patrimoni individuali, ma come risorse da destinare alle necessità comuni. In questo contesto, emerge la responsabilità di ciascun individuo nel mettere a disposizione i propri beni per il bene collettivo, contribuendo così alla costruzione di una società solidale e orientata al bene comune. A tal proposito, l'enciclica riveste un'importanza particolare nei confronti della famiglia:

la famiglia, ovvero la società domestica, è società piccola, ma vera, e anteriore ad ogni civile società; perciò con diritti e doveri indipendenti dallo Stato¹³.

Basandosi su queste osservazioni, si evidenzia la posizione centrale del principio di sussidiarietà nella *Rerum Novarum*, atto a salvaguardare i diritti naturali delle persone e delle loro aggregazioni sociali, con particolare attenzione alla famiglia¹⁴ come prima e fondamentale istituzione.

Nel 1931, ricorrendo il 40° anniversario della *Rerum Novarum*, Pio XI riprende nella *Quadragesimo Anno* il concetto di sussidiarietà concentrando maggiormente sul fatto che se Leone XIII enfatizzò fortemente l'intervento attivo dello Stato, con la *Quadragesimo Anno* si preferì, invece, affermare un generico dovere di non interferenza, stabilendo in tal modo limiti precisi all'intervento statale¹⁵.

¹² Cfr. Leone XIII, *Rerum Novarum*, Acta Leonis XIII, 11 (15 maggio 1891), n. 28.

¹³ *Ivi*, n. 9.

¹⁴ P. Donati e I. Colozzi, *La sussidiarietà*, Roma, Carocci, 2055.

¹⁵ Cfr. Pio XI, *Quadragesimo anno*, AAS 23 (15 maggio 1931), 80.

Inoltre, questa differenza può essere compresa considerando il contesto storico: mentre Leone XIII si concentrò sulla risposta alle contraddizioni sociali emerse dai processi economici postindustriali, Pio XI scrisse durante un periodo in cui lo Stato nazionale, completando il processo di accentramento dei poteri, assumeva un carattere invasivo e minaccioso nei confronti degli individui e della società civile¹⁶.

L'Enciclica si focalizza, altresì, sul tema della giustizia sociale, legata a un concetto di equità distributiva e delimita in modo chiaro e categorico i confini dell'intervento pubblico, sottolineando che non è lecito privare gli individui di ciò che possono compiere con le proprie forze e industrie per affidarlo alla comunità. Così come è ingiusto trasferire a una società più grande e elevata ciò che può essere realizzato dalle comunità più piccole e inferiori. Questa azione rappresenta un grave danno e una distorsione dell'ordine corretto della società, poiché l'obiettivo naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di assistere in modo supplementare le membra del corpo sociale, non di distruggerle o assorbirle.

Oltre alle differenze legate al contesto storico, i due documenti presentano elementi significativamente omogenei. In linea con il personalismo di matrice cattolica e la tradizione tomista, sia la *Rerum Novarum* che la *Quadragesimo Anno* affermarono il primato etico e la precedenza storica della persona umana rispetto all'organizzazione statale. Inoltre, entrambi i documenti, pur con sfumature differenti, manifestarono preoccupazione nei confronti di un potere politico che rischiava di diventare invasivo, cercando di preservare spazi e ruoli significativi per l'individuo e i corpi sociali intermedi.

La Dottrina sociale della Chiesa, in realtà, sembra orientata verso la promozione di un modello socio-economico specifico, rappresentato dalla ricerca di una “terza via”¹⁷, fondamentale per il progetto politico cattolico nel gestire i conflitti sociali, che mira a evitare derive individualiste o collettiviste. In questo contesto, la sussidiarietà emerge come uno strumento fondamentale per conferire basi solide a un potere politico che riconosce le persone e le istituzioni sociali e che sia capace di fornire risposte concrete alle sfide della modernità.

I successori di Pio XI confermano l'importanza del principio della sussidiarietà, seppur senza apportare significativi contributi alla sua formulazione teorica. Pio XII riconosce la validità di questo principio per la vita sociale in tutti i suoi aspetti, mentre Giovanni XXIII si rifà direttamente agli insegnamenti della *Quadragesimo Anno*¹⁸. Tuttavia, non si limita a ciò e introduce nuove e ampie indicazioni riguardo alle concrete applicazioni della sussidiarietà, soprattutto nel

¹⁶ Cfr. A. D'atena, *La sussidiarietà tra valori e regole*, in «Rappresentanza, rappresentatività, sindacato in azienda e altri studi – Studi in onore di Mario Grandi», Padova, 2005.

¹⁷ Cfr. M. Novak, *Modernità della Dottrina sociale della Chiesa cattolica*, in «Atlantide» 2006, n. 24.

¹⁸ Cfr. Giovanni XXIII, *Mater et Magistra*, AAS 53 (15 maggio 1961).

conto economico. In un momento successivo, con l'enciclica *Pacem in Terris*, Giovanni XXIII sottolinea le implicazioni della sussidiarietà nei rapporti tra i poteri pubblici delle singole comunità politiche e quelli della comunità mondiale¹⁹; compiendo una ripresa ed estensione del principio di sussidiarietà alle relazioni internazionali²⁰. In generale, nella visione organicistica della Chiesa,

ciascuna istituzione svolge una funzione sussidiaria rispetto all'organismo inferiore: svolge solo quei compiti che l'organismo inferiore non è in grado di assolvere, e tende a potenziare la sua capacità di autogoverno²¹.

Ancora più rari sono gli esplicati riferimenti al principio di sussidiarietà nel magistero di Paolo VI. Egli affronta la questione in due passi, uno all'interno dell'enciclica *Populorum Progressio*²² e l'altro nella lettera apostolica *Octogesima Adveniens*²³. In entrambi i casi, il Pontefice sottolinea la necessità e l'importanza dell'azione dei corpi intermedi per il bene comune, facendo riferimento agli insegnamenti dei suoi predecessori e del Concilio. Pur senza approfondire ulteriormente il principio durante il suo pontificato, Paolo VI richiama espressamente la sussidiarietà in vari documenti della Santa Sede, emanati da diverse istituzioni ecclesiastiche, come la Commissione per le comunicazioni sociali²⁴, la Congregazione per l'educazione cattolica²⁵, il Consiglio Corunum e la Commissione Iustitia et Pax. Quest'ultima, in particolare, affronta il principio in modo approfondito, evidenziando la resistenza alla centralizzazione autoritaria dall'alto e sottolineando le responsabilità proprie delle comunità intermedie, non considerate come una concessione del potere politico. Ciò assicura l'autonomia e la libertà delle persone, delle famiglie e delle associazioni, che non devono essere oppresse ma piuttosto sostenute, favorite e protette attraverso il principio di sussidiarietà. Quest'ultimo mira ad assistere il dinamismo di libertà, a facilitare tale dinamismo e a creare condizioni generali che lo promuovano all'interno della solidarietà. In definitiva, la sussidiarietà si propone di aiutare attivamente le persone e i gruppi intermedi affinché possano esprimere il loro centro di coesione e di vita²⁶.

¹⁹ Cfr. Giovanni XXIII, *Pacem in Terris*, AAS 55 (11 aprile 1963), 6.

²⁰ *Ivi*, n. 74.

²¹ Cfr. P. Barucci e A. Magliulo, *L'insegnamento economico e sociale della Chiesa (1891-1991)*, Milano, Mondadori, 1996, pp. 80, 113, 149.

²² Cfr. Paolo VI, *Populorum Progressio*, AAS 59 (26 marzo 1967), n. 33.

²³ Cfr. Paolo VI, *Octogesima adveniens*, AAS 63 (14 maggio 1971), n. 46.

²⁴ Pontificio consiglio delle Comunicazioni Sociali, *Communio et progressio, Istruzione pastorale sugli strumenti della comunicazione sociale*, in *Enchiridion Vaticanum* vol. IV, Bologna, Dehoniane, 1993, p. 333.

²⁵ Congregazione per l'educazione cattolica, *La scuola cattolica*, in *Enchiridion Vaticanum*, cit., 527.

²⁶ Commissione pontificia Giustizia e Pace, *Self-reliance: contare sulle proprie forze*, in *Enchiridion Vaticanum*, cit. p. 766.

Con Giovanni Paolo II, al contrario, il principio di sussidiarietà si configura come un tema ricorrente sia nel suo insegnamento scritto e verbale sia nei documenti emanati dalla Santa Sede. Pur mantenendosi all'interno delle linee delle precedenti dichiarazioni, le enunciazioni di Giovanni Paolo II presentano nuovi accenti e una certa originalità nel loro sviluppo. Già nella sua esortazione apostolica del 1981, la *Familiaris consortio*, il Pontefice ricorda che, in virtù del principio di sussidiarietà,

lo Stato non può né deve sottrarre alle famiglie quei compiti che esse possano egualmente svolgere bene da sole o liberamente associate, ma positivamente favorire e sollecitare al massimo l'iniziativa responsabile delle famiglie²⁷.

Giovanni Paolo II interviene direttamente attraverso l'enciclica *Centesimus Annus*, sottolineando inizialmente, in relazione a «una visione giusta della società», che secondo la

Rerum Novarum e l'intera Dottrina sociale della Chiesa, la socialità dell'uomo non si limita allo Stato, ma si realizza attraverso diversi gruppi intermedi, partendo dalla famiglia fino a raggiungere gruppi economici, sociali, politici e culturali che, derivando dalla stessa natura umana, possiedono la propria autonomia all'interno del bene comune²⁸.

Di conseguenza, in tutti i contesti, è imperativo rispettare il principio di sussidiarietà; una società di ordine superiore non dovrebbe interferire nella vita interna di una società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma dovrebbe invece sostenerla in caso di necessità e agevolarla nel coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali, il tutto nell'ottica del bene comune.

In altri termini, per la *Centesimus annus*, una corretta applicazione del principio di sussidiarietà se da una parte esige il riconoscimento dell'autonomia e della libertà di iniziativa, dall'altra non implica affatto l'ognuno per sé, come oggi è facilmente inteso, in quanto il bene comune richiede che ogni cittadino e ogni società dia il proprio apporto per realizzarlo.

Infine, Benedetto XVI non si è limitato a richiamare e confermare gli insegnamenti dei suoi predecessori, ma ha fornito una sintesi originale ed efficace, che merita di essere riportata integralmente:

Lo Stato che vuole provvedere a tutto, che assorbe tutto in sé, diventa in definitiva un'istanza burocratica che non può assicurare l'essenziale di cui l'uomo soffrente – ogni uomo – ha bisogno: l'amorevole dedizione personale. Non uno Stato che regoli e domini tutto è ciò che ci occorre, ma invece uno Stato che generosamente riconosca e sostenga, nella linea del principio di sussidiarietà,

²⁷ Cfr. Giovanni Paolo II, *Familiaris consortio*, AAS 74, 1981, n. 37, 45.

²⁸ Cfr. Giovanni Paolo II, *Centesimus annus*, AAS 83 (1 maggio 1991), n. 13, 48.

le iniziative che sorgono dalle diverse forze sociali e uniscono spontaneità e vicinanza agli uomini bisognosi di aiuto²⁹.

3. ALL'INSEGNA DELLE SFIDE SOCIALI

La sussidiarietà non solo occupa una posizione centrale nella Dottrina sociale della Chiesa, ma rappresenta una svolta nel panorama del pensiero politico, economico e giuridico dell'Occidente; contribuendo alla formazione e alla crescita di iniziative varie, sviluppatesi dalla base per rispondere alle esigenze della comunità, e spaziando dall'associazionismo laico alla proliferazione di interventi nel settore sanitario. Sebbene originario da una prospettiva cristiana, il principio mira però a delineare un quadro del rapporto tra Stato e società che sia universalmente umano e non limitato agli individui di fede, ma applicabile a tutti.

Don Luigi Giussani, attraverso una rilettura originale delle categorie del realismo cristiano, ha reinterpretato il concetto di sussidiarietà introducendo la nozione di "esperienza elementare"³⁰. Quest'ultima rappresenta l'insieme di esigenze fondamentali che costituiscono il cuore di ogni individuo, la sua dimensione interiore. Su questo fondamento si radica il valore universale della sussidiarietà, evidenziata come un criterio robusto per affrontare le sfide sociali, politiche ed economiche. Tale approccio fornisce un fondamento essenziale alla libertà individuale e preserva il bene comune dal relativismo delle convenzioni.

La crescente consapevolezza della dimensione sociale dello sviluppo ha catalizzato l'attenzione verso questioni cruciali come la crescente povertà e la diseguaglianza, che sono state aggravate dallo scoppio della pandemia da Covid-19. Quindi l'applicazione della sussidiarietà all'ambito dello sviluppo sociale rivela come una cultura basata su questo principio possa concorrere al miglioramento del benessere collettivo. A tal proposito emergono chiaramente i legami tra il senso di apertura e la fiducia individuale, la partecipazione alle attività sussidiarie e lo sviluppo sociale complessivo. Di conseguenza, l'attenzione crescente verso le implicazioni sociali delle recenti crisi ha sollevato molteplici interrogativi su come adattare i sistemi di protezione sociale dei vari Stati europei. L'importanza dell'intervento dello Stato sta ritornando ad essere centrale; infatti numerose ricerche³¹ dimostrano che non ha senso contrapporre lo Stato sociale alla crescita economica, al contrario, è proprio lo Stato sociale che contribuisce a promuovere la stessa crescita economica. Infatti, le spese sociali sono risultate cruciali non solo nel ridurre le diseguaglianze, ma anche nel favorire lo sviluppo economico, attraverso un investimento massiccio e relativamente equo in settori chiave come

²⁹ Cfr. Benedetto XVI, *Deus caritas est*, AAS 98 (25 dicembre 2005), n. 28.

³⁰ L. Giussani, *Il senso religioso*, Milano, Rizzoli, 2003.

³¹ P.H. Lindert, *Spesa sociale e crescita*, Milano, Università Bocconi, 2007.

istruzione, salute, trasporti, infrastrutture pubbliche e redditi di sostegno, necessari per affrontare l'invecchiamento della popolazione, nel caso delle pensioni, e per stabilizzare l'economia e la società durante le recessioni attraverso i sussidi di disoccupazione³². La sinergia positiva tra attori e istituzioni a ogni livello rappresenta il fulcro della cultura sussidiaria, la quale sottolinea il primato e la dignità di ciascun individuo, valorizzando il contributo dei soggetti istituzionali e sociali più vicini alla persona. Il principio può essere interpretato sia verticalmente, inteso come delega verso le istituzioni territoriali più vicine, sia orizzontalmente, enfatizzando il ruolo cruciale dei gruppi intermedi nella costruzione del bene comune, un ruolo che lo Stato deve sostenere senza sostituirsi ad essi. Tuttavia, con l'evoluzione delle strutture statali e dei sistemi di assistenza sociale, il concetto ha assunto un significato più ampio, identificando una serie di processi, chiamati sussidiari, che derivano spontaneamente dal territorio e dall'organizzazione libera delle persone. In questo modo, il principio di sussidiarietà, ancorato alle sue radici antropologiche e politiche che promuovono la libertà e valorizzano le istituzioni intermedie, si evolve in una prospettiva sistemica che alimenta la sostenibilità sociale³³. Con l'evoluzione della società, il principio di sussidiarietà assume un ruolo più ampio e diversificato, diventando il fulcro di un approccio al policy-making adattativo³⁴. Tale approccio consente di agire in modo flessibile, tenendo conto della varietà delle esigenze e delle dinamiche socio-economiche a livello territoriale. Ragion per cui è proprio in questo contesto dinamico, imprevedibile e multiforme che si pone la sfida dello sviluppo sociale e della promozione del bene comune. Pertanto, diventa essenziale sviluppare e mettere in atto una capacità di adattamento e una predisposizione alla flessibilità, in grado di individuare prontamente le trasformazioni nel tessuto sociale e l'emergere dei nuovi bisogni, nonché generare risposte innovative che integrino il cambiamento. In questo scenario il paradigma del policy-making adattativo, partendo dal riconoscimento dell'irriducibile incertezza che caratterizza la governance dei sistemi sociali, emerge come una risposta efficace. Sottolineando l'importanza dell'adattamento rispetto alla normazione e alla previsione, esso diviene fondamentale per la promozione del benessere sociale e territoriale.

Abstract: L'articolo esamina le radici e l'evoluzione del principio di sussidiarietà, risalendo a San Tommaso e alla sua dottrina sulla fondazione cristiana della città e sottolineando la necessità di un ordinamento religiosamente ispirato basato sulla dignità umana e sulla solidarietà tra i popoli. Questa formulazione sintetica, riemersa durante la rinascita del tomismo nella prima metà dell'Ottocento, si sviluppò ulteriormente nel fervore del dibattito che si aprì dopo il 1870 sulle relazioni tra Stato e Chiesa, evidenziato anche nell'enciclica di Leone XIII, la *Rerum Novarum*. Nel

³² T. Piketty, *Una breve storia dell'uguaglianza*, Milano, La nave di Teseo, 2021.

³³ J. Rifkin, *Il sogno europeo*, Milano, Mondadori, 2004.

³⁴ Cfr. A. Sen, *La libertà individuale come impegno sociale*, Bari, Laterza, 1997.

corso dei secoli, il principio di sussidiarietà ha costantemente plasmato il sorgere e lo sviluppo di varie iniziative per rispondere alle esigenze della comunità, spaziando dal laicato associative alla creazione di opere sociali. Il rivelato radicamento mostra come la sussidiarietà derivi dai soggetti attivi nella sfera sociale, trasformandosi in un principio organizzativo che ruota attorno al concetto di persona. In effetti, è l'individuo singolo a essere dotato della capacità intellettuale e morale di discernere il bene comune.

Keywords: sussidiarietà, solidarietà, giustizia distributiva, bene comune, dottrina sociale.

